

proposta di legge n. 32

a iniziativa del Consigliere Rapa

presentata in data 22 febbraio 2016

CREAZIONE DEL REGISTRO REGIONALE
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge prevede l'istituzione presso l'ASUR (Azienda sanitaria unica regionale) del Registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), che permetterà di dichiarare anticipatamente le proprie volontà circa le cure e i trattamenti sanitari ai quali si desidera o non desidera essere sottoposti nel caso di condizione irreversibile di non intendere e di volere.

La DAT, redatta in forma scritta e munita di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, prevede l'indicazione sia sui trattamenti sanitari in vita sia le disposizioni sul fine vita: l'essere o meno sottoposti a determinate cure o trattamenti sanitari; la donazione o meno degli organi e dei tessuti in caso di decesso del dichiarante che dovrà designare uno o più fiduciari con il compito di garantire l'attuazione di tali volontà.

L'accesso al Registro e alle DAT è consentito solo al fiduciario, al medico curante, al personale medico di pronto soccorso, ed è garantita la tutela dei dati secondo il codice della privacy.

La proposta consta di otto articoli:

- l'articolo 1 prevede l'istituzione del Registro;
- l'articolo 2 fornisce le definizioni;
- l'articolo 3 disciplina la dichiarazione anticipata di trattamento;
- l'articolo 4 è relativo alla modifica o revoca della dichiarazione;
- l'articolo 5 riguarda la registrazione della dichiarazione;
- l'articolo 6 disciplina l'accesso al Registro;
- l'articolo 7 concerne il regolamento attuativo;
- l'articolo 8 riguardano la clausola di invarianza finanziaria.

Come previsto dall'articolo 8 la presente proposta non prevede aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 1*(Istituzione del Registro)*

1. E' istituito presso l'ASUR (Azienda sanitaria unica regionale) il Registro regionale delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

2. I residenti o i domiciliati nella regione possono chiedere il deposito della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario nel Registro regionale.

3. Il Registro regionale, se costituito in modalità informatica, è realizzato in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Nessun adempimento derivante da questa legge può essere direttamente o indirettamente subordinato ad una verifica, ad un'approvazione o ad un controllo della DAT e delle sue successive modifiche o revoche da parte della Regione o dei suoi enti strumentali.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge, s'intende:

- a) per "dichiarante" il residente o il domiciliato nella regione;
- b) per "Dichiarazioni anticipate di trattamento" (in acronimo DAT) le dichiarazioni con le quali un dichiarante esprime le proprie volontà se viene a trovarsi, per qualunque ragione, in uno stato di incapacità di intendere e di volere che, sulla base dei parametri scientifici riconosciuti a livello internazionale, comporti una perdita di coscienza definitiva ed irreversibile;
- c) per "fiduciario" il soggetto, liberamente designato dal dichiarante, con il compito di verificare il rispetto delle sue volontà e di contribuire ad attuarle.

Art. 3*(Dichiarazione anticipata di trattamento)*

1. La DAT è liberamente e personalmente redatta in forma scritta dal dichiarante ed è munita di sua sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.

2. La DAT contiene le volontà del dichiarante:

- a) con riguardo all'essere o al non essere sottoposto a determinate cure o trattamenti sanitari, inclusi l'idratazione, la nutrizione e la ventilazione artificiale, nel caso in cui venga a trovarsi, per qualunque ragione, nello stato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) con riguardo alla donazione degli organi e dei tessuti, nel caso di decesso del dichiarante;

c) con riguardo alle modalità di inumazione o cremazione o dispersione delle ceneri, nel caso di decesso del dichiarante.

3. La DAT può contenere la designazione di uno o più fiduciari, con l'indicazione analitica dei dati anagrafici e dei recapiti di corrispondenza, anche elettronica, e telefonici per l'immediata reperibilità. Il fiduciario deve essere munito della capacità giuridica e di agire. Se il fiduciario non è personalmente presente all'atto del deposito presso il Registro indicato all'articolo 1, la DAT deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del fiduciario, munita di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.

Art. 4

(Modifica e revoca della DAT)

1. La DAT è sempre modificabile o revocabile personalmente dal dichiarante, con le modalità indicate all'articolo 3, comma 1.

2. L'indicazione del fiduciario può essere sempre modificata o revocata personalmente dal dichiarante, secondo le modalità indicate all'articolo 3, comma 1.

3. Il trasferimento del dichiarante al di fuori della Regione non comporta la cancellazione o la caducazione della DAT, salva diversa volontà del dichiarante.

4. I diritti riconosciuti al dichiarante in base a questa legge non vengono meno in caso di trasferimento del dichiarante ai sensi del comma 3.

Art. 5

(Registrazione della DAT)

1. L'ASUR è competente per:

- a) l'iscrizione della DAT nel Registro regionale;
- b) la memorizzazione della DAT sulla tessera sanitaria del dichiarante.

2. L'ASUR è inoltre competente per la registrazione e la memorizzazione di ogni successiva modifica della DAT, nonché per la sua eventuale revoca.

3. L'ASUR deve astenersi da qualunque interferenza riguardante il contenuto sostanziale del documento.

Art. 6

(Accesso al Registro)

1. L'accesso al Registro ed alla DAT memorizzata sulla tessera sanitaria è consentito esclusivamente:

- a) al dichiarante personalmente, in ogni tempo;
- b) al fiduciario, se ricorrono le condizioni indica-

- te dall'articolo 2, comma 1, lettera b), debitamente documentate;
- c) al medico curante del dichiarante qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), debitamente documentate;
- d) al personale medico di pronto soccorso, se le condizioni indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengano ad esistenza nel corso di un intervento di pronto soccorso. In tal caso, il personale medico di pronto soccorso può accedere direttamente alla DAT memorizzata sulla tessera sanitaria del dichiarante, se ne è in possesso.

2. L'accesso alla DAT avviene ai sensi delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali previste nel d.lgs. 196/2003, delle disposizioni impartite dall'autorità garante per la protezione dei dati personali, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari indicate all'articolo 7.

3. L'istanza e l'accesso non possono costituire oggetto di delega a terzi da parte dei soggetti legittimati.

Art. 7

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, definisce con proprio regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali e sanitari e dei provvedimenti dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, le modalità di deposito delle DAT e delle eventuali revoche da parte del dichiarante presso l'ASUR, le modalità di memorizzazione delle DAT e delle eventuali revoche nella tessera sanitaria del dichiarante, le modalità di conservazione delle DAT nel Registro regionale, le modalità di accesso alla DAT depositata nel Registro regionale e le modalità di accesso alla DAT memorizzata nella carta regionale dei servizi da parte dei soggetti legittimati, nonché le modalità di eventuale comunicazione del Registro regionale ad altro titolare.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione di questa legge non comporta alcun esborso in capo al dichiarante, ai fiduciari ed ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo 6.

2. L'attuazione di questa legge non comporta aumenti di spesa a carico del bilancio regionale e dei suoi enti strumentali.